



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

Gussago, 11.12.2018
Prot 1510/2018

Ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito n. 2

Al Direttore Generale ATS Brescia
Dr Carmelo Scarcella

OGGETTO: convocazione incontro Assemblea dei Sindaci.

Il giorno Lunedì 17 Dicembre 2018 alle ore 16,30 presso la sala Cartografica del Comune di Gussago è convocata la riunione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto n. 2 Brescia Ovest con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale e delibere seduta precedente;
2. Approvazione Modifiche Bilancio 2018;
3. Approvazione Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2020-2021;
4. Confronto in merito al Piano di prevenzione e contrasto alla povertà 2018-2020 (Decreto Legislativo 147/2017);
1. Varie ed eventuali.

In attesa di incontrarVi, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Guarneri Giorgio

VERBALE
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DSSB 2 Bs Ovest di Gussago
Lunedì 17 Dicembre 2018 ore 16,00 – 16,30

AMMINISTRATORI PRESENTI: Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ospitaletto. Sindaco Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato.

TECNICI PRESENTI: dott.ssa Danesi Elena, Assistente Sociale Lara Ancellotti, dott. Signoroni Giacomo.

Responsabile Comune di Rodengo Saiano, Valerio Benzoni, delegato dal commissario prefettizio.

Segretario: dott.ssa Chiara Orlandi

1.
Il Presidente prende la parola e dichiara aperta la seduta dell'Assemblea chiedendo se ci sono commenti rispetto a delibere e verbale della volta precedente. Non essendoci modifiche proposte, verbale e delibere vengono confermate.

2.
L'Assemblea prende visione dell'allegato Bilancio 2018 e delle modifiche proposte dal Consiglio e, ritenute meritevoli di approvazione e in linea con le indicazioni dell'Assemblea stessa, delibera unanimemente di approvare il Bilancio 2018 così come modificato.

3.
Il Direttore ricorda che, come previsto dal nuovo statuto, è necessario non solo approvare il bilancio 2019, ma il bilancio previsionale pluriennale 2019-2021.

L'Assemblea prende visione del bilancio e si sofferma principalmente sui fondi ministeriali, quali il Fami, il Dopo di noi, il Rei e il Pal che consentiranno di implementare le risorse economiche e anche strumentali dell'Azienda e fornire nuovi servizi ai Comuni, per i prossimi anni.

Il Direttore evidenzia che la somma di compartecipazione richiesta ai Comuni - spese per i servizi dell'azienda anno 2109 - è aumentata per consentire l'assunzione del direttore. Tale aumento si somma alle risorse già impegnate per il pagamento delle figure del precedente Ufficio di Piano ed è inserita nella voce di spesa del costo del personale.

Il direttore, inoltre, sottolinea che sono state implementate € 5.000,00 le risorse per la voce rispetto l'affitto dell'immobile per l'Azienda, perché l'attuale sede non ha la capienza necessaria a garantire una postazione a tutti i dipendenti; l'Assemblea chiede di avere un elenco dei dipendenti (sia già assunti che da assumere a seguito del nuovo statuto o dei nuovi fondi ministeriali) al fine di valutare possibili locazioni all'interno dei Comuni.

4.
Il Direttore presenta in sintesi le linee del nuovo Piano Povertà.
Non essendoci ancora indicazioni chiare dalla Regione, l'Assemblea rimane in attesa delle stesse per la definizione puntuale del piano, ma dà indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate nel seguente modo:

Interventi	Fondo nazionale - annualità 2018
-------------------	---

<i>A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso</i>	
voce A.1.a - Rafforzamento del segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al REI	
<i>B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale</i>	
voce A.1.b - Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale	128.000,00 €
<i>C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa</i>	
A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare	52.000,00 €
A.1.c.3 - f) Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare	20.000,00 €
A.1.c.4 - g) Servizi di mediazione culturale	10.000,00 €
A.1.c.5 - e) Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità	20.000,00 €
B.2.b - c) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	35.000,00 €
Totale	265.000,00

- La voce A1 (sia a che b) sarà realizzata attraverso:
 - assunzione di due assistenti sociali per le equipe territoriali da integrare con Rei e Fami;
 - equipe multidisciplinare da attivare a richiesta delle assistenti sociali per l'individuazione del progetto.
- La voce A1c2 prevede la presenza di educatori per operare con le famiglie stesse, al domicilio o sul territorio; sostegno per inserimenti in servizi diurni (CAG, doposcuola, progetti diurni semiresidenziali, ecc..);
- La voce A1c3 prevede l'attivazione di servizi di mediazione familiare;
- La voce A1c4 prevede l'attivazione di servizi di mediazione culturale da integrare con i fondi aziendali e quelli del Fami;
- La voce A1c5 prevede l'attivazione di asa e/o educatori per un lavoro al domicilio dell'utente e progetti di appoggio/prossimità;
- La voce A1c6 prevede l'attivazione di tirocini a integrazione con le risorse del SeL (Servizio Lavoro).

Le azioni dovranno essere riferite alle persone che percepiscono il Rei o che vertono in condizioni di povertà.

Queste risorse consentono, integrandosi con rei e Fami, l'attivazione di 4 equipe che lavorano ognuna su 2/3 Comuni dell'Ambito a stretto contatto con i territori e in integrazione con il SeL.

La decisione definitiva viene rinviata a una seduta successiva, dopo aver ricevuto le indicazioni regionali e dopo un incontro con tutti i tecnici dei Comuni.

ENTRATE				
Capitolo	Descrizione capitolo	2019	2020	2021
1	TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	QUOTA ADM COMUNI	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	TELESOCORSO COMUNI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	INCONTRI PROTETTI ALTRI DISTRETTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	FONDO SOCIALE REGIONALE	509.353,95	509.353,95	509.353,95
6	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE 3 ^A PROGETTO QUOTA	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	364.176,06	364.176,06	364.176,06
9	QUOTE GIRATE DA ESERCIZI PRECEDENTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00	0,00	0,00
11	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00	0,00	0,00
12	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00	0,00	0,00
13	Progetto Aiuto Sociale per Comuni	0,00	0,00	0,00
14	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	213.041,74	213.041,74	213.041,74
15	PIANO GIOVANI	0,00	0,00	0,00
16	FONDO VIGILANZA	7.201,00	7.201,00	7.201,00
17	RIMBORSO DA COMUNI SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
18	RIMBORSO DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00
19	RIMBORSI ADM DA ALTRI COMUNI O PRIVATI FUORI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00	0,00	0,00
21	Interessi attivi conto corrente	500,00	500,00	500,00
22	QUOTA COMUNITA' MINORI - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	85.000,00	85.000,00	85.000,00
23	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE PROGETTO 4	0,00	0,00	0,00
24	FONDO INTESE	0,00	0,00	0,00
25	Piano Prima Infanzia	0,00	0,00	0,00
26	Sportello Europa	0,00	0,00	0,00
27	incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00	0,00	0,00
28	PROGETTO SIA	62.048,00	0,00	0,00
29	REDDITO AUTONOMIA	0,00	0,00	0,00
30	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00
31	EMERGENZA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00
32	PICCOLE PESTI	0,00	0,00	0,00
33	DOPO DI NOI	50.000,00	0,00	0,00
34	BONUS FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00
35	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	0,00	0,00	0,00
36	AFFIDAMENTI IN HOUSE	52.944,56	52.944,56	52.944,56
37	FAMI	43.734,45	43.734,45	0,00
38	POVERTA'	265.000,00	265.000,00	0,00
39	FONDI VARI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00
		2.191.999,76	2.079.951,76	1.771.217,31

USCITE				
Capitolo	Descrizione capitolo	2019	2020	2021
1	UFFICIO DI PIANO/DIREZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	241.749,08	241.749,08	241.749,08
3	COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00
4	Progetto Aiuto Sociale a Comuni	0,00	0,00	0,00
5	Pasti dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	SPORTELLI PRATICHE ADS	0,00	0,00	0,00
7	SPESE AMMINISTRATIVE	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8	Utenze energia, acqua, gas	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	UTENZE TELEFONICHE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	AFFITTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	ASSICURAZIONI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	PULIZIA	4.050,00	4.050,00	4.050,00
13	GESTIONE ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	SPESE SICUREZZA E PRIVACY	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	MANUTENZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Telesoccorso	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	Servizio di Accoglienza Temporanea	0,00	21.400,00	21.400,00
18	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19	Incontri protetti tutela	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20	Assistenza Domiciliare Minori	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21	Mediazione Culturale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	Autorizzazioni al funzionamento	0,00	0,00	0,00

23	Commercialista	8.500,00	8.500,00	8.500,00
24	Revisore	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	Consulenza legale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00	0,00	0,00
27	Fondo di riserva	25.000,00	28.600,00	27.600,00
28	Buoni sociali	0,00	0,00	0,00
29	PROGETTI DI INTEGRAZIONE PER DISABILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Legge 285	0,00	0,00	0,00
31	Buoni nuove povertà	110.000,00	85.000,00	80.000,00
32	Fondo di Solidarietà	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33	Fondo Intese	0,00	0,00	0,00
34	FONDO SOCIALE REGIONALE COMUNI	298.648,10	298.648,10	298.648,10
35	Piano per la Prima Infanzia	0,00	0,00	0,00
36	FONDO SOCIALE REGIONALE ALTRI ENTI	148.028,39	148.028,39	148.028,39
38	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00	0,00	0,00
39	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00	0,00	0,00
40	Commissioni Conto Corrente	600,00	600,00	600,00
41	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00	0,00	0,00
42	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
43	PIANO GIOVANI - BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00
44	PIANO GIOVANI INCARICO COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00
45	FONDO CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46	SPORTELLI EUROPA	0,00	0,00	0,00
47	Fondo Non Autosufficienze	193.041,74	193.041,74	193.041,74
48	SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
49	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00	0,00	0,00
50	legge 40 sovradistrettuale progetto 4	0,00	0,00	0,00
51	spese per concorsi e selezioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
52	quota comunità minori - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	85.000,00	85.000,00	85.000,00
53	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONI	0,00	0,00	0,00
54	FORMAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
55	IMPOSTE E CONTRIBUTI	111.000,00	111.000,00	111.000,00
56	RESTITUZIONE A COMUNI QUOTE AZIENDA	0,00	0,00	0,00
57	PROGETTO SIA	62.048,00	0,00	0,00
58	REDDITO AUTONOMIA	0,00	0,00	0,00
59	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	PICCOLE PESTI	0,00	0,00	0,00
61	EMERGENZA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00
62	RETE ANTIVIOLENZA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
63	DOPO DI NOI	50.000,00	0,00	0,00
64	BONUS FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00
65	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
66	CARROZZONE	0,00	0,00	0,00
67	FAMI	37.734,45	37.734,45	0,00
68	POVERTA	265.000,00	265.000,00	0,00
69	PROGETTI SPECIFICI AREA MINORI E FAMIGLIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2.191.999,76	2.079.951,76	1.771.217,31

0,00 0,00 0,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato
1	TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI	400.000,00
2	QUOTA ADM COMUNI	48.000,00
3	TELESOCORSO COMUNI	12.000,00
4	INCONTRI PROTETTI ALTRI DISTRETTI	6.000,00
5	FONDO SOCIALE REGIONALE	509.353,95
6	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE 3^ PROGETTO QUOTA	0,00
7	SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	3.500,00
8	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	364.176,06
9	QUOTE GIRATE DA ESERCIZI PRECEDENTI	65.000,00
10	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00
11	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00
12	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00
13	Progetto Aiuto Sociale per Comuni	0,00
14	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	213.041,74
15	PIANO GIOVANI	0,00
16	FONDO VIGILANZA	7.201,00
17	RIMBORSO DA COMUNI SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00
18	RIMBORSO DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI	0,00
19	RIMBORSI ADM DA ALTRI COMUNI O PRIVATI FUORI	4.500,00
20	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00
21	Interessi attivi conto corrente	500,00
22	QUOTA COMUNITA' MINORI - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	85.000,00
23	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE PROGETTO 4	0,00
24	FONDO INTESE	0,00
25	Piano Prima Infanzia	0,00
26	Sportello Europa	0,00
27	incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00
28	PROGETTO SIA	62.048,00
29	REDDITO AUTONOMIA	0,00
30	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	0,00
31	EMERGENZA ABITATIVA	0,00
32	PICCOLE PESTI	0,00
33	DOPO DI NOI	50.000,00
34	BONUS FAMIGLIA	0,00
	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	0,00
	AFFIDAMENTI IN HOUSE	52.944,56
	FAMI	43.734,45
	POVERTA'	265.000,00
	FONDI VARI DA COMUNI	0,00

2.191.999,76

Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato
1	UFFICIO DI PIANO/DIREZIONE	3.000,00
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	211.749,08
3	COORDINAMENTO	0,00
4	Progetto Aiuto Sociale a Comuni	0,00
5	Pasti dipendenti	5.000,00
6	SPORTELLI PRATICHE ADS	0,00
7	SPESE AMMINISTRATIVE	5.200,00
8	Utenze energia, acqua, gas	10.000,00
9	UTENZE TELEFONICHE	9.000,00
10	AFFITTO	22.000,00
11	ASSICURAZIONI	6.500,00
12	PULIZIA	4.050,00
13	GESTIONE ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	20.000,00
14	SPESE SICUREZZA E PRIVACY	6.000,00
15	MANUTENZIONI	2.500,00
16	Telesoccorso	12.000,00
17	Servizio di Accoglienza Temporanea	0,00
18	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	85.000,00
19	Incontri protetti tutela	32.000,00
20	Assistenza Domiciliare Minori	120.000,00
21	Mediazione Culturale	6.000,00
22	Autorizzazioni al funzionamento	0,00
23	Commercialista	8.500,00

24	Revisore	4.000,00
25	Consulenza legale	10.000,00
26	Incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00
27	Fondo di riserva	25.000,00
28	Buoni sociali	0,00
29	PROGETTI DI INTEGRAZIONE PER DISABILI	20.000,00
30	Legge 285	35.000,00
31	Buoni nuove povertà	110.000,00
32	Fondo di Solidarietà	70.000,00
33	Fondo Intese	0,00
34	FONDO SOCIALE REGIONALE COMUNI	298.648,10
35	Piano per la Prima Infanzia	0,00
36	FONDO SOCIALE REGIONALE ALTRI ENTI	148.028,39
38	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00
39	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00
40	Commissioni Conto Corrente	600,00
41	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00
42	RESIDUI	0,00
43	PIANO GIOVANI - BORSE LAVORO	0,00
44	PIANO GIOVANI INCARICO COOPERATIVA	0,00
45	FONDO CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO	5.000,00
46	SPORTELLO EUROPA	0,00
47	Fondo Non Autosufficienze	193.041,74
48	SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00
49	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00
50	legge 40 sovradistrettuale progetto 4	0,00
51	spese per concorsi e selezioni pubbliche	0,00
52	quota comunità minori - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	85.000,00
53	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONI	0,00
54	FORMAZIONE	7.000,00
55	IMPOSTE E CONTRIBUTI	111.000,00
56	RESTITUZIONE A COMUNI QUOTE AZIENDA	0,00
57	PROGETTO SIA	62.048,00
58	REDDITO AUTONOMIA	0,00
59	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	1.000,00
60	PICCOLE PESTI	0,00
61	EMERGENZA ABITATIVA	0,00
62	RETE ANTIVIOLENZA	5.400,00
63	DOPO DI NOI	50.000,00
64	BONUS FAMIGLIA	0,00
65	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	30.000,00
66	CARROZZONE	0,00
	FAMI	37.734,45
	POVERTA	265.000,00
	PROGETTI SPECIFICI AREA MINORI E FAMIGLIA	50.000,00

2.191.999,76

0,00

ENTRATE				
Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	PROPOSTA VARIAZIONE 17/12	Assestato
1	TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI	349.500,00		349.500,00
2	QUOTA ADM COMUNI	48.000,00		48.000,00
3	TELESOCORSO COMUNI	12.000,00		12.000,00
4	INCONTRI PROTETTI ALTRI DISTRETTI	4.000,00	3.000,00	7.000,00
5	FONDO SOCIALE REGIONALE	485.099,00	24.254,95	509.353,95
6	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE 3^ PROGETTO QUOTA	0,00		0,00
7	SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	3.500,00		3.500,00
8	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	364.176,06		364.176,06
9	QUOTE GIRATE DA ESERCIZI PRECEDENTI	65.000,00		65.000,00
10	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00		0,00
11	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00		0,00
12	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00		0,00
13	Progetto Aiuto Sociale per Comuni	0,00		0,00
14	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	213.041,74		213.041,74
15	PIANO GIOVANI	0,00		0,00
16	FONDO VIGILANZA	0,00	7.201,00	7.201,00
17	RIMBORSO DA COMUNI SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00		0,00
18	RIMBORSO DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI	8.000,00		8.000,00
19	RIMBORSI ADM DA ALTRI COMUNI O PRIVATI FUORI	4.500,00		4.500,00
20	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00		0,00
21	Interessi attivi conto corrente	500,00		500,00
22	QUOTA COMUNITA' MINORI - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	35.000,00	50.000,00	85.000,00
23	LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE PROGETTO 4	0,00		0,00
24	FONDO INTESE	0,00		0,00
25	Piano Prima Infanzia	0,00		0,00
26	Sportello Europa	0,00		0,00
27	Incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00		0,00
28	PROGETTO SIA	61.748,00		61.748,00
29	REDDITO AUTONOMIA	0,00		0,00
30	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	3.204,20		3.204,20
31	EMERGENZA ABITATIVA	0,00	38.157,00	38.157,00
32	PICCOLE PESTI	0,00		0,00
33	DOPO DI NOI	97.214,00		97.214,00
34	BONUS FAMIGLIA	17.733,63		17.733,63
35	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	34.454,04		34.454,04
36	AFFIDAMENTI IN HOUSE	52.944,56		52.944,56
37	POVERTA'	0,00	264.196,03	264.196,03
39	FONDI VARI DA COMUNI	0,00	28.621,12	28.621,12
		1.859.615,23		2.275.045,33

USCITE				
Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	PROPOSTA VARIAZIONE 17/12	Assestato
1	UFFICIO DI PIANO/DIREZIONE	35.000,00	9.928,48	44.928,48
2	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	153.944,56		153.944,56
3	COORDINAMENTO	0,00		0,00
4	Progetto Aiuto Sociale a Comuni	0,00		0,00
5	Pasti dipendenti	2.100,00	900,00	3.000,00
6	SPORTELLI PRATICHE ADS	0,00		0,00
7	SPESE AMMINISTRATIVE	5.200,00		5.200,00
8	Utenze energia, acqua, gas	10.000,00		10.000,00
9	UTENZE TELEFONICHE	7.500,00	1.000,00	8.500,00
10	AFFITTO	15.065,00		15.065,00
11	ASSICURAZIONI	6.500,00		6.500,00
12	PULIZIA	4.050,00		4.050,00
13	GESTIONE ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	23.000,00	3.000,00	26.000,00
14	SPESE SICUREZZA E PRIVACY	9.500,00	2.500,00	12.000,00
15	MANUTENZIONI	2.500,00		2.500,00
16	Telesoccorso	12.000,00		12.000,00
17	Servizio di Accoglienza Temporanea	5.408,00		5.408,00
18	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	85.000,00	5.100,00	90.100,00
19	Incontri protetti tutela	32.000,00		32.000,00
20	Assistenza Domiciliare Minori	120.000,00		120.000,00
21	Mediazione Culturale	6.000,00		6.000,00
22	Autorizzazioni al funzionamento	0,00		0,00
23	Commercialista	8.500,00		8.500,00

24	Revisore	3.806,40		3.806,40
25	Consulenza legale	9.000,00		9.000,00
26	Incarichi per gestione a livello distrettuale	0,00		0,00
27	Fondo di riserva	33.804,90	22.359,49	56.164,39
28	Buoni sociali	0,00		0,00
29	PROGETTI DI INTEGRAZIONE PER DISABILI	20.000,00		20.000,00
30	Legge 285	50.000,00		50.000,00
31	Buoni nuove povertà	110.000,00		110.000,00
32	Fondo di Solidarietà	85.000,00	7.862,11	92.862,11
33	Fondo Intese	0,00		0,00
34	FONDO SOCIALE REGIONALE COMUNI	283.648,10	15.000,00	298.648,10
35	Piano per la Prima Infanzia	0,00		0,00
36	FONDO SOCIALE REGIONALE ALTRI ENTI	141.350,90	6.677,49	148.028,39
38	Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	0,00		0,00
39	Legge 40 sovradistrettuale progetto 3	0,00		0,00
40	Commissioni Conto Corrente	600,00		600,00
41	Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	0,00		0,00
42	RESIDUI	0,00		0,00
43	PIANO GIOVANI - BORSE LAVORO	0,00		0,00
44	PIANO GIOVANI INCARICO COOPERATIVA	0,00		0,00
45	FONDO CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO	5.000,00		5.000,00
46	SPORTELLI EUROPA	0,00		0,00
47	Fondo Non Autosufficienze	193.041,74		193.041,74
48	SPESE LEGALI RICORSO PROVINCIA	0,00		0,00
49	SPESE LEGALI RICORSO 30-70	0,00		0,00
50	legge 40 sovradistrettuale progetto 4	0,00		0,00
51	spese per concorsi e selezioni pubbliche	0,00		0,00
52	quota comunità minori - d.g.r. 25 ottobre 2013, n. 856	35.000,00	50.000,00	85.000,00
53	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONI	0,00		0,00
54	FORMAZIONE	13.000,00		13.000,00
55	IMPOSTE E CONTRIBUTI	111.000,00		111.000,00
56	RESTITUZIONE A COMUNI QUOTE AZIENDA	0,00		0,00
57	PROGETTO SIA	61.748,00		61.748,00
58	REDDITO AUTONOMIA	0,00		0,00
59	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	0,00		0,00
60	PICCOLE PESTI	0,00		0,00
61	EMERGENZA ABITATIVA	0,00	26.906,50	26.906,50
62	RETE ANTIVIOLENZA	5.400,00		5.400,00
63	DOPO DI NOI	97.214,00		97.214,00
64	BONUS FAMIGLIA	17.733,63		17.733,63
65	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	35.000,00		35.000,00
66	CARROZZONE	5.000,00		5.000,00
	POVERTA'	0,00	264.196,03	264.196,03
		€ 1.859.615,23		2.275.045,33

0

0,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2018.

Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;


Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, e, in particolare, l'art. 2, che, al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che individua le caratteristiche dei punti per l'accesso al Reddito di inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai sensi del comma 10, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che individua le caratteristiche dei progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sia attribuita agli ambiti territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ridetermina la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà in 297 milioni di euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 2019 e in 470 milioni di euro a decorrere dal 2020;



Art. 3.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle seguenti finalità:

		2018	2019	2020
a)	Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017	272	322	445
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017	20	20	20
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017	5	5	5
TOTALE		297	347	470

Art. 4.

Servizi per l'accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di cui all'art. 2, comma 3.

2. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, e basati sui seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari del SIA nell'annualità 2017;


b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di povertà assoluta, stimata applicando alla popolazione regionale l'incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat più recenti disponibili a tale livello;

c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di grave deprivazione materiale, secondo i dati Istat più recenti disponibili;

d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio di povertà, secondo i dati Istat più recenti disponibili;

e) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.

3. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le somme attribuite per l'annualità 2018, sulla base di tali quote percentuali regionali, al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione sono indicate nella Tabella 2, sezione a), che costituisce anch'essa parte integrante del presente decreto.



n. 147 del 2017. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'*housing first*, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di *housing first* possono essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

3. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo è effettuata nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attività finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 4 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.

4. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), che costituisce parte integrante del presente decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente.

5. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi del comma 7, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.

6. Fatto salvo l'eventuale aggiornamento dell'indagine Istat sulle persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all'art. 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020.

7. Considerato che la presenza di senza dimora è concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, appare necessaria la presenza di una certa densità del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo di cui al comma 2,

fermo restando che, laddove il fenomeno sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in favore delle persone in condizione di povertà estrema a valere sulle risorse ordinarie, incluse quelle di cui all'art. 4, le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. È fatta salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnate possono essere indicati nel Piano regionale, ovvero nell'atto di programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in tal senso, essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi.

8. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON «Inclusione» e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse già assegnate ai comuni capoluogo delle città metropolitane e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale o dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

10. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito della Banca dati ReI.

11. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procederà secondo le modalità individuate ai sensi dell'art. 4, comma 10.





Tabella 1. Indicatori per la definizione della quota di riparto regionale del Fondo Povertà

Regioni	Quota regionale nuclei beneficiari SIA 2017*	Quota regionale persone in condizione di povertà assoluta	Quota regionale persone in condizione di grave deprivazione materiale	Quota regionale persone a rischio di povertà	Quota regionale popolazione residente	Quota regionale di riparto del Fondo Povertà
Abruzzo	1,5%	2,7%	2,8%	2,2%	2,2%	2,26%
Basilicata	0,7%	1,2%	1,1%	1,3%	1,0%	1,04%
Calabria	6,4%	4,0%	4,3%	5,5%	3,3%	4,71%
Campania	24,5%	11,8%	20,9%	17,4%	9,8%	16,87%
Emilia Romagna	3,3%	5,3%	3,9%	3,2%	7,5%	4,62%
Friuli Venezia Giulia	1,1%	1,4%	1,1%	0,9%	2,0%	1,31%
Lazio	7,9%	9,1%	7,7%	10,4%	9,9%	9,02%
Liguria	1,1%	2,5%	1,7%	1,9%	2,6%	1,96%
Lombardia	6,5%	15,8%	8,4%	10,8%	16,8%	11,66%
Marche	1,3%	2,4%	2,0%	2,0%	2,6%	2,05%
Molise	0,4%	0,6%	0,3%	0,8%	0,5%	0,52%
Piemonte	4,6%	6,9%	6,2%	5,0%	7,4%	6,03%
Puglia	7,9%	8,2%	11,1%	9,0%	6,8%	8,61%
Sardegna	3,6%	3,7%	2,2%	3,5%	2,8%	3,14%
Sicilia	23,4%	11,3%	18,2%	17,1%	8,5%	15,69%
Toscana	2,9%	5,8%	3,6%	2,9%	6,3%	4,31%
Umbria	0,8%	1,4%	1,0%	1,1%	1,5%	1,18%
Valle D'Aosta	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,15%
Veneto	2,0%	5,8%	3,4%	4,8%	8,2%	4,87%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%

* Include i beneficiari della Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con riferimento al solo comune di Roma, in cui la sperimentazione, avviata successivamente, si è protratta al 2017.


Sez. b) – Somme complessivamente assegnate agli ambiti territoriali, inclusive delle risorse a valere sul PON Inclusionione riferibili al 2018

Regioni	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione a valere sul Fondo Povertà - Annualità 2018	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione a valere sul PON Inclusionione riferibili al 2018	Somme totali assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione riferibili al 2018	Quota regionale complessiva
Abruzzo	6.147.200,00	1.793.828,67	7.941.028,67	1,84%
Basilicata	2.828.800,00	5.479.846,67	8.308.646,67	1,92%
Calabria	12.811.200,00	17.778.715,67	30.589.915,67	7,07%
Campania	45.886.400,00	33.741.077,67	79.627.477,67	18,40%
Emilia Romagna	12.566.400,00	3.459.306,33	16.025.706,33	3,70%
Friuli Venezia Giulia	3.563.200,00	1.729.653,00	5.292.853,00	1,22%
Lazio	24.534.400,00	5.393.542,00	29.927.942,00	6,92%
Liguria	5.331.200,00	1.655.259,33	6.986.459,33	1,62%
Lombardia	31.715.200,00	5.858.502,33	37.573.702,33	8,68%
Marche	5.576.000,00	2.138.818,33	7.714.818,33	1,78%
Molise	1.414.400,00	729.359,00	2.143.759,00	0,50%
Piemonte	16.401.600,00	5.412.140,33	21.813.740,33	5,04%
Puglia	23.419.200,00	20.795.709,67	44.214.909,67	10,22%
Sardegna	8.540.800,00	5.992.571,00	14.533.371,00	3,36%
Sicilia	42.676.800,00	38.174.212,00	80.851.012,00	18,69%
Toscana	11.723.200,00	4.314.833,67	16.038.033,67	3,71%
Umbria	3.209.600,00	2.027.228,00	5.236.828,00	1,21%
Valle D'Aosta	408.000,00	409.165,33	817.165,33	0,19%
Veneto	13.246.400,00	3.775.479,33	17.021.879,33	3,93%
Totale	272.000.000,00	160.659.248,33	432.659.248,33	100,00%




** Le risorse in parte fissa sono pari a: 300.000 euro per territori con almeno 1.000 senza dimora ovvero una popolazione residente di almeno 3 milioni di abitanti; 200.000 euro per territori con almeno 500 senza dimora ovvero una popolazione residente di almeno 1 milione di abitanti; 100.000 euro per gli altri territori.


*** I dati sono tratti dalla pubblicazione Istat “Le persone senza dimora - Anno 2014” ovvero stimati dall’INAPP a partire dai microdati dell’indagine. Le stime, per i dati non pubblicati da Istat, sono state rese pubbliche con l’avviso pubblico n. 4 del 2016 di cui all’articolo 5, comma 6. Non si presenta il dato quando inferiore alle 400 unità. Per il Comune di Genova è stata utilizzata una rilevazione amministrativa *ad hoc*, pervenuta con nota n. PG/2018/131953 del 7/5/2018 del Vice Presidente della giunta della Regione Liguria.



PIANO
per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla
POVERTÀ
2018-20




La povertà in Italia



Definire la povertà non è operazione semplice. In Italia i primi tentativi di misurazione risalgono al dopoguerra, all'*inchiesta sulla miseria* varata nel 1952 da un'apposita Commissione parlamentare (indicatori: sovraffollamento nelle abitazioni; consumo di zucchero, carne e vino; condizioni delle calzature). La misura di **povertà relativa**, ancora oggi pubblicata dall'Istat, risale invece agli anni 80 e si deve alla Commissione povertà istituita dal Governo Craxi nel 1984 e presieduta da Ermanno Gorrieri: secondo tale definizione, è povera una famiglia di due persone che consuma meno della media pro-capite dei consumi nazionali. **Nel 2016 si trattava del 10,6% delle famiglie pari al 14% della popolazione residente** (figura a sinistra).

A partire dalla seconda metà degli anni 90, l'Istat ha accompagnato la pubblicazione dei dati sulla povertà relativa con una misura di **povertà assoluta**, indicata come l'impossibilità per una famiglia di accedere ad un paniere di beni e servizi «socialmente accettabile». Secondo tale indicatore (profondamente rivisto nella metodologia nel 2009 e nelle serie storiche nel 2015) in tale condizione **nel 2016 si trovava il 6,3% delle famiglie pari al 7,9% della popolazione residente**. A seguito della revisione metodologica, oggi ogni famiglia ha la «sua» soglia di povertà, che dipende dalla composizione del nucleo (numero ed età dei componenti) e dal posto in cui vive (area metropolitana, grandi comuni, piccoli comuni; nord, centro, mezzogiorno).

Si tratta di misure sviluppate nel contesto nazionale in assenza di standard internazionali. In ambito europeo, sin dalla Strategia di Lisbona (2000; l'adozione da parte del Consiglio europeo di Laeken di un set di indicatori sociali è del 2001) si è affermato un indicatore di povertà relativa, inizialmente denominato incidenza di «basso reddito» e poi ribattezzato «rischio di povertà», dalla portata un po' più ampia dell'indicatore Istat sopra commentato: secondo tale definizione, è a rischio di povertà una famiglia il cui reddito è inferiore al 60% del reddito mediano equivalente nazionale. L'ultima rilevazione – del 2016 (ma su redditi del 2015) – indica in tale condizione **il 20,6% della popolazione residente**. Alla fine dello scorso decennio, in occasione del varo della Strategia Europa 2020, dopo lunga negoziazione, i Paesi membri hanno ritenuto di dover accompagnare tale indicatore con altre due misurazioni della povertà e dell'esclusione sociale: l'incidenza della **grave deprivazione materiale**, pari nel 2016 al **12,1% della popolazione** (si tratta di famiglie con 4 problematiche su 9 individuate a livello UE: dal non potersi permettere la TV, l'auto, la lavatrice, il telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana di ferie l'anno lontano da casa, al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare adeguatamente l'abitazione, essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, affitto, bollette); e, infine, l'incidenza delle persone in famiglia a **molto bassa intensità lavorativa** (famiglie cioè in cui i mesi lavorati sono meno del 20% del potenziale) **pari al 12,8% della popolazione**.



REI e indicatori di povertà



Gli indicatori statistici sono un utile riferimento per la *policy*, ma – per varie ragioni – in nessun paese i requisiti per l'accesso a misure di reddito minimo quali il REI sono determinati in maniera analoga a quanto avviene per la classificazione statistica. Si pensi alla povertà assoluta, le cui soglie sono differenziate per età e comune di residenza, o alla deprivazione materiale, fortemente induttiva sulla base dell'analisi di pochi *item*, o agli indicatori di povertà relativa, influenzati dai movimenti della distribuzione dei redditi o dei consumi (peraltro tendenzialmente pro-ciclici, cioè tendenti a rilevare meno poveri quando c'è recessione e viceversa): non è immaginabile che i requisiti che determinano il diritto soggettivo ad una prestazione siano in tal modo definiti.

Nel caso del REI la prova dei mezzi è effettuata avvalendosi dell'indicatore con il quale si accede per norma all'insieme delle prestazioni sociali agevolate nel nostro paese: l'**ISEE e alcune sue componenti**. In particolare, per l'accesso al REI è fissata dal legislatore delegato una soglia ISEE di 6 mila euro, accompagnata da una soglia ISRE (la componente reddituale dell'ISEE) di 3 mila euro e due soglie patrimoniali relative a: i beni immobili diversi dalla prima casa, che non devono superare i 20 mila euro; il valore del patrimonio mobiliare (conti, depositi, titoli, ecc.) del nucleo, non superiore a 10 mila euro (ridotti a 8 mila per famiglie di due componenti e a 6 mila per un single). Come in altri paesi, **differenziare le soglie reddituali e patrimoniali permette una maggiore efficacia selettiva**. Ad esempio, una soglia ISEE più alta di quella ISRE permette a chi ha solo patrimonio e non reddito di accedere ugualmente al REI; ma il patrimonio va opportunamente qualificato, il favore essendo solo per la prima casa o per beni immobili diversi dalla prima casa di modesto valore o per forme di risparmio precauzionale non di eccessivo rilievo.


Ma qual è la popolazione che si trova potenzialmente nelle **condizioni economiche del REI**? Tenuto conto che dal 1° luglio la misura sarà pienamente universale, possiamo prescindere dalle caratteristiche del nucleo familiare (nella prima parte dell'anno, invece, nei nuclei beneficiari deve esserci almeno un minore o un figlio con disabilità o una mamma in attesa o un disoccupato ultracinquantacinquenne). Se consideriamo **coloro che hanno richiesto l'ISEE** per una qualche ragione, i nuclei nelle condizioni del REI sono oltre un milione per **oltre 3 milioni di persone**. Evidentemente, però, non tutta la popolazione residente chiede l'ISEE; in assenza di prestazioni sociali dedicate, anche famiglie povere possono non aver avuto necessità di presentare una dichiarazione a fini ISEE. Per tener conto anche di queste famiglie, in relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del REI, così come alla recente legge di bilancio che ne ha disposto l'allargamento, si assume un fattore di espansione del 15% rispetto a chi ha effettivamente richiesto l'ISEE.

Si tratta di un fattore di espansione relativamente basso che sconta implicitamente la presenza di un *take-up* non completo della misura (cioè non tutti gli aventi diritto fanno richiesta). Anche con una ipotesi di *take-up* pari al 90% (come visto precedentemente, molto alto), la stima del numero di persone potenzialmente nelle condizioni previste per l'accesso al REI cresce di quasi un milione, fino a circa il 6,5% della popolazione residente, valore centrale nell'intervallo di riferimento prima individuato per la popolazione target in condizione di povertà.

Attenzione, però: non si tratta degli effettivi beneficiari del REI. Innanzitutto, chi è coperto da altri strumenti – ad esempio, un ammortizzatore sociale per i disoccupati – o chi riceve trattamenti assistenziali più generosi del REI – ad esempio, tipicamente l'assegno sociale per gli anziani – non accede alla misura. Inoltre, in sede di prima applicazione, la soglia reddituale non è coperta per l'intero, ma fino al 75%: ne deriva che i nuclei con risorse proprie prossime alla soglia di 3 mila euro, pur essendo nelle condizioni economiche previste per il REI, inizialmente non avranno, in via generale, diritto al beneficio.



I livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà




- SEGRETARIATO SOCIALE
- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
- TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE
- SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
- ASSISTENZA DOMICILIARE
- SOSTEGNO GENITORIALITÀ
- MEDIAZIONE CULTURALE


- PRONTO INTERVENTO SOCIALE

Il decreto legislativo 147 già individua i livelli essenziali per il REI, fissati in modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei servizi dalla richiesta di informazioni all'erogazione di interventi e servizi aggiuntivi. Quindi, in sequenza (cronologica), il primo livello riguarda i servizi per l'accesso al REI: al proposito, il legislatore dispone l'attivazione di luoghi dedicati - i Punti per l'accesso al REI - chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se del caso, assistenza nella presentazione della domanda. Laddove il REI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è l'attività propedeutica alla definizione degli interventi, e cioè la valutazione multidimensionale o, per usare una espressione anglofona che rende meglio quanto previsto, l'assessment, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto che possano facilitare o ostacolare gli interventi, finalizzata all'identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l'autonomia. All'analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni complesse) l'attivazione di equipe multidisciplinari al fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a costruire in rete con gli altri servizi territoriali competenti una progettazione unitaria. E il terzo livello essenziale è proprio la definizione del progetto personalizzato, un progetto che si sforza di definire obiettivi generali, ma anche risultati attesi concreti; che individua i sostegni necessari per far fronte ai bisogni emersi in sede di assessment; che chiarisce gli impegni che il nucleo fa propri e che condizionano l'erogazione del beneficio. Cruciale - in questo contesto di "diritto/dovere" al progetto - è la partecipazione e il coinvolgimento del nucleo nelle attività di progettazione, nonché la predisposizione all'ascolto dei suoi desideri, aspettative e preferenze. Così come necessario per il successo appare il coinvolgimento della comunità, delle sue organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla povertà, ma anche delle forze produttive e delle parti sociali. Ma i servizi possono essere in grado di progettare unitariamente, di lavorare sulle diverse dimensioni del benessere dei beneficiari, di fare regia sul territorio, solo se prima si organizzano in rete.





Il servizio sociale professionale: l'obiettivo





L'eterogeneità della spesa trova riflesso nel numero di operatori in organico delle amministrazioni (figura a sinistra in alto). Dai progetti presentati da tutti gli ambiti a valere sulle risorse del PON Inclusion, infatti, emerge a fronte di un numero medio di assistenti sociali ogni 100.000 abitanti pari a circa 14 (cioè circa uno ogni 7 mila abitanti), che un decimo della popolazione (p10) risiede in territori in cui è presente un assistente sociale ogni 20 mila abitanti e, all'altro estremo, nel decimo superiore (p90), è presente almeno un assistente sociale ogni circa 4 mila abitanti.

Appare in conclusione opportuno che i **primi obiettivi quantitativi** di questo Piano siano **declinati in termini di servizio sociale professionale**. In questo contesto si ritiene prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del REI. **Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale**. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

Criteri	Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi. I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe previste dall'ultima legge di bilancio nei termini prima esposti. Fermi restando tali vincoli assunzionali (e le deroghe), al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico.

L'esigenza di maggiore omogeneità nella copertura del servizio evidentemente non esaurisce le necessità in quest'area. **Oltre al rafforzamento quantitativo è infatti importante che si modifichino le pratiche del lavoro dei servizi**. Si osservi, ad esempio, la diffusione delle equipe multidisciplinari per gli interventi di contrasto alla povertà (figura a sinistra, in basso), diffusa nelle modalità previste dalle linee guida del SIA (quindi nello specifico della povertà) o comunque come pratica comune dei servizi per la presa in carico solo in poco più di un quarto degli ambiti. Per il resto, per un quarto degli ambiti le equipe con ogni probabilità non sono attivate e per metà lo sono solo con riferimento ai servizi socio-sanitari. Perché il REI possa trovare l'attuazione desiderata è pertanto necessario non solo che il servizio sociale professionale si rafforzi, ma anche che sia **in grado di estendere a tutta la rete del territorio - e, in particolare, ai centri per l'impiego - pratiche finora relativamente diffuse nel solo contesto socio-sanitario**.




I sostegni nel progetto personalizzato: l'obiettivo

E' possibile definire un target quantitativo per i sostegni nel progetto personalizzato così come si è fatto per il servizio sociale professionale? Appare qui opportuno richiamare i **principi fondamentali che devono ispirare il progetto personalizzato**: secondo la norma istitutiva del REI, «*il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta applicazione delle risorse medesime*» (art. 6, co. 7, del d. lgs. 147/17). A differenza che il servizio sociale professionale, che interviene sempre – cioè, per ogni beneficiario del REI – perlomeno nella fase dell'*assessment* (ma può intervenire anche prima – nell'accesso – e dopo – nella realizzazione del progetto), per gli altri interventi e servizi che costituiscono i sostegni da realizzare nel progetto, sulla base dei sopra richiamati principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza, è necessaria una certa prudenza nell'indicare la frequenza con cui devono essere previsti. In alcuni casi, è lo stesso legislatore delegato che limita l'azione dei servizi sociali: se in sede di analisi preliminare emerge una situazione di povertà che sia il mero effetto di **una condizione di disoccupazione «ordinaria»** (es. perdita di un posto di lavoro per crisi aziendale, esaurimento della NASPI, difficoltà di reinserimento lavorativo), **il progetto personalizzato va sostituito dal «patto di servizio»** (di cui al decreto legislativo 150 del 2015, art. 20) che i beneficiari REI dovranno stipulare con il centro per l'impiego così come fanno tutti gli altri disoccupati al fine di confermare il proprio stato di disoccupazione. Allo stesso modo, in assenza di bisogni complessi, non dandosi luogo alla formazione di equipe multidisciplinare, il servizio sociale potrebbe procedere ad una progettazione semplificata, senza attivare significativi sostegni. O, ancora, nel caso all'atto della richiesta del REI sia già presente una presa in carico da parte di altri servizi (si pensi a tutta l'area del socio-sanitario), la valutazione e la progettazione già effettuate sono integrate ai fini del REI, ma non necessariamente danno luogo all'attivazione di nuovi sostegni.

Ne deriva che **è solo nei casi di bisogno complesso e di un assessment che dà luogo all'attivazione dell'equipe multidisciplinare che appare necessario fissare un target nei termini dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali** di cui alla pagina precedente. Si pensi al caso (probabilmente tra i più frequenti per platee di riferimento di misure quali il REI), di nuclei in cui la situazione di disoccupazione si accompagna ad altre condizioni di fragilità che rendono difficile l'inserimento in azienda se non previo un percorso socio-educativo preliminare ovvero un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia (dalle caratteristiche specificamente individuate in un accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22.1.2015), sostegni che il servizio sociale deve condividere con il centro per l'impiego – e con il nucleo familiare – in sede di *assessment*. Oppure, si pensi ad una situazione in cui la povertà si accompagna ad una situazione di trascuratezza dei minorenni presenti nel nucleo e l'equipe multidisciplinare attivi servizi di sostegno alla genitorialità coordinandosi con la scuola e i servizi socio-sanitari.

Non è prevedibile il numero di situazioni complesse in cui si ricorre alla composizione dell'equipe e alla definizione di un quadro di analisi approfondito, né il numero di casi in cui in esito a tale quadro emerge la necessità di singoli sostegni (cioè, non si può porre come target un certo numero di tirocini piuttosto che di attivazioni di assistenza domiciliare, ecc.), ma alla luce di quanto sopra appare necessario che **almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali evidenziati alla pagina precedente**.

Inoltre, appare opportuno indicare uno **specifico target di intervento**: sulla base delle evidenze recenti, in maniera sempre più concorde **i primi anni di vita – i primi mille giorni – sono considerati una delle fasi più delicate dell'esistenza**, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia. La povertà è indubbiamente uno di quei fattori di rischio che pesano sul futuro dei bambini, se accompagnati ad altre fragilità del nucleo. Inoltre le ricerche dimostrano che interventi di sostegno alla genitorialità, ad esempio nella forma dell'*home visiting* o altri interventi il cui obiettivo sia il sostegno all'esercizio positivo del ruolo genitoriale, migliorando il funzionamento psicosociale e cognitivo dei bambini, hanno un'efficacia duratura nel tempo, soprattutto per i nuclei più fragili in condizioni socio-economiche svantaggiate. **Un obiettivo specifico di questo Piano è quindi l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.**



I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo





I punti per l'accesso al REI avrebbero dovuto essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 147 (avvenuta il 14 ottobre 2017). Al 21 marzo 2018 sono 347 gli ambiti che hanno effettuato la comunicazione (poco meno del 60% del totale, cui corrisponde oltre il 65% della popolazione residente). In tali territori mediamente è presente un punto per l'accesso ogni 10 mila abitanti, anche se, complessivamente, oltre un quarto della popolazione risiede in ambiti con meno di due punti di accesso ogni 100.000 abitanti. Inoltre vi è una notevolissima variabilità tra regioni: si va dagli oltre 40 punti per l'accesso ogni 100 mila abitanti in Molise ai 3 del Lazio, della Basilicata e della P.A. di Trento.

In realtà, nel caso dei punti per l'accesso una certa differenziazione dell'indicatore è anche l'effetto evidente della diversa conformazione territoriale. Si prenda, ad esempio, da un lato, il Molise, in cui sono presenti 136 comuni di cui solo 4 con più di 10 mila abitanti (nessuno con più di 50 mila) e oltre il 90% con meno di 5 mila abitanti; dall'altro lato, il Lazio, in cui Roma da sola ha poco meno della popolazione degli altri 377 comuni della regione messi insieme (l'80% dei quali, comunque, con meno di 10 mila abitanti). Le esigenze dei piccoli comuni sono, in maniera evidente, completamente diverse da quelle di una metropoli come Roma e la dislocazione dei servizi assume caratteristiche non comparabili.

La notevole diffusione in Italia di piccoli comuni rimanda a considerazioni che vanno evidentemente oltre lo specifico dei punti per l'accesso, investendo tutta l'offerta dei servizi sociali (e non solo) e più in generale richiama la **necessità di promuovere la gestione associata dei servizi**. Ma, nel caso di servizi che necessitano di una loro riconoscibilità fisica sul territorio, diventa essenziale tener conto della particolare conformazione del territorio medesimo.

In particolare, si ritiene che, in via generale, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al REI, si possa fissare un target nei termini seguenti: **garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti**. Ma tale target deve tener conto, da un lato, della presenza di comuni molto piccoli, dove va garantita una presenza più capillare degli uffici, seppure con una flessibilità nell'organizzazione dei medesimi eventualmente gestita a livello di ambito territoriale; dall'altro lato, della presenza di città metropolitane, in cui la concentrazione della popolazione permette ad ogni ufficio di soddisfare platee molto più ampie. Quindi, se in un dato ambito territoriale sono compresi **comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti**; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti.

Gli obiettivi sopra definiti sono da perseguire nei limiti delle risorse disponibili, come per i servizi precedentemente esaminati, e sono comunque da considerarsi subordinati al soddisfacimento dei vincoli precedentemente imposti in termini di servizio sociale professionale e di sostegni da prevedere nel progetto personalizzato.



Gli indicatori di riparto

Indicatori riparto quota livelli essenziali REI	Peso
Beneficiari SIA (Inps)	20%
Povert� assoluta (Istat)	20%
Grave deprivazione materiale (Eurostat)	20%
Rischio di povert� (Eurostat)	20%
Popolazione residente (Istat)	20%
Totale	100%

Se quindi a regime, sulla base dell'attuazione della misura e delle informazioni raccolte, si proceder  ad una standardizzazione territoriale dei costi connessi all'attuazione del REI, **nella prima fase – e sicuramente per il periodo di vigenza di questo Piano – non ci si pu  che riferire agli indicatori disponibili al fine di individuare i fabbisogni di ciascun territorio.**

In tal senso, non pu  che considerarsi innanzitutto un indicatore della distribuzione territoriale della misura "ponte" che il Governo ha lanciato nel 2016 nel mentre si definiva il REI: i **beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)**, infatti, per quasi tutto il 2018 si affiancheranno a quelli del REI (se non si saranno gi  "trasformati" in beneficiari REI); si tratta quindi del primo nucleo di percettori della misura di cui si ha certezza nella rappresentazione del fabbisogno. L'indicatore andr  poi sostituito all'inizio del 2019 dall'analogo indicatore sulla distribuzione territoriale effettiva dei beneficiari del REI (a sua volta da aggiornare all'inizio del 2020).

I beneficiari del SIA, per , non sono necessariamente distribuiti territorialmente in maniera analoga a come lo saranno quelli del REI, visto soprattutto che a partire dal 1° luglio la misura diventa pienamente universale. Si ritiene quindi necessario, ai fini della stima del fabbisogno, accompagnare l'indicatore SIA con alcuni indicatori statistici, selezionandone in particolare tre tra quelli di cui si   detto nella prima parte del Piano: **la povert  assoluta, la grave deprivazione materiale e il rischio di povert .**


Infine, nella fase di avvio – sicuramente per il primo triennio –   importante che in tutto il paese i servizi siano rafforzati a seguito dell'istituzione del REI: si ritiene pertanto opportuno destinare una quota di risorse alle Regioni in base alla **popolazione residente.**

Per ciascuno di questi indicatori andr  ricostruita la quota regionale rispetto al totale nazionale (cio , il numero di beneficiari SIA residenti in una data regione sul totale nazionale, il numero di residenti sul totale, e cos  via; per la povert  assoluta, che non   disponibile con dettaglio regionale, alle singole regioni si applicher  l'incidenza della macro-area di appartenenza). **A ciascuno di questi indicatori   attribuito un peso del 20% nel riparto**, in maniera che la quota attribuita ad ogni Regione sia la media delle quote ottenute sulla base delle distribuzioni territoriali dei singoli indicatori. Ricordiamo che quello che qui rileva – trattandosi di riparto – non   il numero assoluto di persone in ciascuna di queste condizioni, ma la diffusione relativa nel confronto tra regioni (cio , ad esempio, se per ogni singolo indicatore la regione A presenta il doppio di persone della regione B, la prima riceve il doppio delle risorse).

Gli indicatori sopra descritti non sono disponibili a livello di ambito territoriale, se non con riferimento alla distribuzione territoriale del SIA (e, in futuro del REI) e alla popolazione residente. Sar  il decreto di riparto delle risorse (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) ad individuare eventualmente criteri uniformi in tutte le Regioni per la distribuzione agli ambiti territoriali, atteso che, altrimenti, resta nelle competenze della Regione l'individuazione della quota da attribuire ai singoli ambiti territoriali.

Per la quota del Fondo destinata ai senza dimora e ai neo-maggiorenni si ritiene, invece, necessario utilizzare indicatori diversi. **I senza dimora sono in particolare concentrati nelle grandi aree urbane:** nelle prime sette citt  metropolitane sono presenti oltre la met  del senza dimora del paese e sono le uniche citt  in cui se ne contano pi  di mille ciascuna. Come gi  per gli interventi finanziati nel 2017 a valere sul PON Inclusion e sul FEAD, si ritiene che **il 50% delle risorse debbano essere riservate a tali comuni e il resto alle regioni**, eventualmente identificando d'intesa con la regione interessata specifiche destinazioni per comuni con particolare concentrazione del fenomeno.

Quanto infine ai neo-maggiorenni, anche in questo caso, soprattutto con riferimento ai servizi socio-educativi residenziali, sembra esserci una particolare concentrazione nelle citt  metropolitane, dove si trova infatti quasi il 30% dei minorenni fuori famiglia nei servizi residenziali. Si ritiene comunque che, **oltre alle citt  metropolitane, ciascuna regione debba poter partecipare alla sperimentazione** per un numero di ambiti dipendente dalla diffusione della popolazione interessata, da identificare con apposito riparto.



**Atto modificativo della convenzione costitutiva dell'Azienda Speciale Consortile Ovest
Solidale per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale e dello Statuto
regolante la stessa**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì 17 del mese di dicembre nella sede municipale del Comune di Gussago sono comparsi:

- Petrina Antonio, nato il 3.10.1955, domiciliato per la carica in Berlingo, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di segretario comunale in forza di delega del Commissario Prefettizio, dott. Nicola Venturo, che si allega alla presente sotto la lettera A), in legale rappresentanza del Comune di Berlingo con sede in Piazza Paolo VI n 2, Cod. Fisc. 00955490172, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 11 del 7.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Cominassi Gianluca, nato il 5.01.1976, domiciliato per la carica in Castegnato, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Castegnato con sede in Via Trebeschi n 8, Cod. Fisc. 00841500176, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 11.12.2018;
- Guarneri Giorgio, nato il 13.12.1970, domiciliato per la carica in Caste Mella, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Castel Mella con sede in Via Marconi 7/b, Cod. Fisc. 00886000173, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2018;
- Cingia Paolo, nato il 5.02.1950, domiciliato per la carica in Cellatica, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Cellatica con sede in Piazza Martiri della Libertà n 9, Cod. Fisc. 80018310179, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.11.2018;
- Coccoli Giovanni, nato il 16.10.1972, domiciliato per la carica in Gussago, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Gussago con sede in Via Peracchia, n. 3, Cod. Fisc. 00945980175, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2018;
- Filippi Aurelio, nato il 17.09.1962, domiciliato per la carica in Ome, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Ome con sede in Piazza Aldo Moro n 2, Cod. Fisc. 00841600174, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2018;
- Sarnico Giovanni Battista, nato il 6.02.1971, domiciliato per la carica in Ospitaletto, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Ospitaletto con sede in Via Monsignor G. Rizzi n 24, Cod. Fisc. 00796430171, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27.11.2018;
- Benzoni Valerio, nato il 7.07.1983, domiciliato per la carica in Rodengo Saiano, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dei servizi sociali, in forza di delega del

Commissario Prefettizio, dott. Salvatore Rosario Pasquariello, che si allega alla presente sotto la lettera B), in legale rappresentanza del Comune di Rodengo Saiano con sede in Piazza Vighenzi n 1, Cod. Fisc. 00632150173, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 39 del 3.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- Spada Damiano, nato il 1 25.04.1965, domiciliato per la carica in Roncadelle, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Roncadelle con sede in Via Roma 50, Cod. Fisc. 80018470171, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Sisti Roberta, nata il 10.06.1979, domiciliata per la carica in Torbole Casaglia, presso il Palazzo Comunale, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Torbole Casaglia con sede in Piazza della Repubblica n 11, Cod. Fisc. 00855080172, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2018;
- Pasinetti Renato, nato il 27.12.1963, domiciliato per la carica in Travagliato, presso il Palazzo Comunale, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Travagliato con sede in Piazza della Libertà n 4, Cod. Fisc. 00293540175, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2018;

PREMESSO CHE, con convenzione del 12.09.2007, i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castel Mella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome hanno inteso:

“1. costituire un’Azienda Speciale Consortile con il fine di provvedere all’esercizio di funzioni socio- assistenziali, e più in generale alla gestione dei servizi alla persona, in particolare agli interventi previsti nel Piano di zona, al servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria e ad eventuali ulteriori funzioni e servizi che i Comuni decideranno di attribuire al nuovo soggetto giuridico;

2. prevedere che tale Azienda proceda a regolare i rapporti con i singoli Enti partecipanti all’Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;

3. individuare nell’Azienda medesima lo strumento che provveda a regolare e definire i rapporti con l’A.S.L e l’Azienda Ospedaliera [ora ATS e ASST n.d.r.] mediante atti finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari;

ASSUNTO CHE la volontà di costituire la suddetta Azienda costituisce l’evoluzione di esperienze di gestione associate in materia di servizi socio-assistenziali che da anni caratterizza l’azione dei suindicati Enti;

ATTESO CHE l’iniziativa di costituire l’Azienda in parola si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d’azione dell’Ente Locale, per come essi sono definiti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (d’ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

POSTO CHE l’Azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell’efficienza nella erogazione dei

servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti ed all'articolazione delle domande che il contesto territoriale di riferimento esprime;

ASSUNTE le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza per la tutela della salute e promozione del benessere bio-psico-sociale dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;

RIMARCATO CHE la prolungata esperienza di gestione associata ha consentito lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;

VERIFICATO CHE anche la legge di riforma dei servizi sociali (L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica all'art. 8, comma 3, lettera a), che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;

CONSIDERATO CHE le profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

- 1. dall'acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;*
- 2. dall'emergere di nuovi soggetti sociali;*
- 3. da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;*

CONSIDERATA quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona e alla famiglia del territorio degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;

AVVERTITA e condivisa altresì l'esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:

- 1. indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;*
- 2. definizione degli interventi;*
- 3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;*
- 4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;*

ESPLICITATE le suddette considerazioni, individuato nell'Azienda Speciale Consortile - ex art. 31 del T.U.E.L. - lo strumento ideale per l'esercizio associato delle funzioni sopra indicate nell'ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi, ritenuto infatti che - in base alla normativa vigente - sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale, consenta una riorganizzazione dei servizi finalizzata ai seguenti obiettivi:

- 1. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;*

2. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
3. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
4. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
5. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
6. consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;
7. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
8. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

RILEVATO che, in seguito, con delibera dell'Assemblea dell'Azienda Speciale del 5.11.2018, gli Enti Consorziati si sono determinati ad approvare alcune limitate modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, per le seguenti ragioni:

(i) innanzitutto si è reso necessario chiarire l'esatta natura dell'ente a fronte di alcune incertezze sorte a far data dalla costituzione a seguito di avvicendamenti normativi e giurisprudenziali: in primo luogo la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 che ha soppresso i consorzi di funzione; più recentemente, la Legge 11 dicembre 2016 n. 106, che all' art. 1 comma 456 ha invece stabilito che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa"*; infine le pronunce dei giudici amministrativi in ordine alla natura delle Aziende Speciali. Al riguardo, rilevato che l'ordinamento vigente consente la costituzione (e il mantenimento) dei consorzi al fine della gestione associata dei servizi sociali, visto il nuovo *favor* riconosciuto dall'ordinamento all'Azienda Speciale quale strumento per l'erogazione di servizi pubblici, gli Enti Consorziati intendono confermare la natura del soggetto giuridico quale *"Azienda speciale consortile"* apportando all'Atto Costitutivo e allo Statuto le limitate modifiche necessarie a chiarire che l'Azienda deve ritenersi disciplinata al contempo dalle previsioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e all'art 114 del medesimo Testo Unico, trattandosi pertanto di ente pubblico non economico strumentale degli enti locali aderenti, dotato di personalità giuridica (Azienda speciale) e assoggettato alla disciplina pubblicistica applicabile ai consorzi tra enti locali il cui scopo sociale è la gestione di servizi sociali (e non già l'esercizio di funzioni programmatiche delle politiche sociali che restano di competenza degli Enti Consorziati);

(ii) in secondo luogo gli Enti hanno ritenuto opportuno verificare gli scopi e le attività svolte dall'Azienda, prevedendo e disciplinando una sempre maggiore integrazione tra i servizi svolti dagli Enti consorziati, anche al fine di realizzare sinergie tra competenze e professionalità che assicurino al contempo qualità ed economicità nell'erogazione dei servizi agli utenti;

(iii) in terzo luogo, alla luce di esigenze operative manifestatesi nel concreto svolgimento dell'ormai decennale attività dell'Azienda ed al fine di una più efficace gestione della stessa, secondo un modello più coerente con la natura dell'Azienda Speciale e rispettoso dell'autonomia dell'ente rispetto ai soggetti consorziati, si è ritenuto necessario rivedere il modello gestionale sin ora adottato, al fine di dotare l'Azienda di una *governance* altra da quella prevista dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano); anche prevedendo espressamente che l'Azienda proceda a regolare i rapporti con i singoli Enti consorziati nell'ambito dell'Accordo di programma oppure mediante apposito contratto di servizio stipulato tra l'Azienda e ogni singolo Ente; quanto all'efficacia delle modifiche della *governance* aziendale, gli Enti Consorziati hanno stabilito che gli amministratori in carica dovranno intendersi automaticamente cessati a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie, e che, tuttavia, la predetta cessazione avrà effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione verrà ricostituito;

DATO ATTO che le proposte di modifica di cui alla citata deliberazione assembleare, come allegata a questo atto, sono state preventivamente sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti aderenti;

DATO ALTRESI' ATTO che con propria delibera in data odierna l'Assemblea dell'Azienda ha preso atto dell'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli Enti di cui sopra delle proposte di modifica sopra citate e ha deliberato di procedere alla stipula del formale atto finalizzato alla recezione delle modifiche stesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) In conseguenza di quanto formalizzato con il presente atto, vengono modificati secondo il testo proposto dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile nella citata riunione del giorno 5.11.2018 ed approvato dai Consigli Comunali dei singoli Enti la convenzione e lo Statuto alla stessa allegato disciplinanti la vita dell'Azienda.

Art. 2) Gli amministratori in carica alla data odierna devono intendersi automaticamente cessati; tuttavia, la predetta cessazione avrà effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione verrà ricostituito.

Art. 3) La Convenzione, nella sua nuova versione già approvata, unitamente allo Statuto debitamente modificato alla stessa allegato, dai Consigli Comunali dei singoli Enti, viene qui di seguito integralmente riportata:

“Art. 1 - Costituzione

1. Con la presente convenzione, in virtù degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castelmella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome costituiscono una Azienda Speciale Consortile denominata OVEST SOLIDALE - Azienda Speciale Consortile per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, e più in generale per la gestione integrata degli interventi previsti nel Piano di zona, del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di eventuali ulteriori servizi che i Comuni decideranno di attribuire al nuovo soggetto giuridico. L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati su conforme proposta deliberata dall'Assemblea Consortile.
2. L'Azienda è un ente pubblico non economico strumentale degli enti locali aderenti ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dagli organi consiliari degli Enti aderenti.

Art. 2 - Scopo

1. Scopo dell'Azienda è la gestione associata di servizi socio-assistenziali, ed in particolare la gestione dei servizi previsti nel Piano di zona, del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ogni altra funzione o servizio che gli Enti consorziati decideranno successivamente di conferire al nuovo soggetto in relazione alle attività di competenza istituzionale. Nell'esercizio della propria attività l'Azienda persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse ed il perseguimento di risparmi di spesa.
2. Il servizio istituzionale facente capo all'Azienda è diffuso nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e viene esercitato nelle seguenti distinte aree:
 - a) Anziani
 - b) Area emarginazione – povertà – dipendenze
 - c) Politiche Abitative
 - d) Disabili
 - e) Minori – Famiglia - Giovani
 - f) Immigrazione
 - g) Segretariato sociale
 - h) Politiche attive del lavoro - Servizio di Integrazione Lavorativa.
3. Il suddetto elenco deve intendersi a carattere indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno la facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli elencati.
4. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale e di integrazione sanitaria, nonché - a richiesta degli Enti interessati - specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.

5. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando lo statuto.
6. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda può provvedere ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.
7. Al momento dell'eventuale attivazione di ciascuna delle divisioni, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.
8. Per una più completa e precisa individuazione dello scopo, delle attività e delle finalità dell'azienda, gli Enti costituenti fanno espresso riferimento all'art.3 dello Statuto.

Art. 3 - Obiettivi

1. La gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a) maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
 - b) sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato con particolare riferimento agli Enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale;
 - c) sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - d) integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
 - e) consolidamento dell'integrazione territoriale per evitare duplicazioni, ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;
 - f) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
 - g) attivazione, in modo graduale, di forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi, uniformi a livello distrettuale.
2. La programmazione e la gestione dei servizi sono oggetto di confronto e di verifica con le organizzazioni sindacali, ai sensi della normativa nel tempo in vigore.

Art. 4 - Sede e durata

1. La sede legale dell'Azienda è in Gussago.
2. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), dalla data di stipula della presente convenzione.
3. Al termine finale l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

4. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.
5. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5 - Recesso

1. È consentito agli Enti Consorziati di recedere con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nell'Art.14 dello Statuto.

Art. 6 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. Forme e modalità relative allo scioglimento ed alla conseguente liquidazione del patrimonio sono previste all'Art.15 dello Statuto.

Art. 7 - Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi dell'Azienda operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
3. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. I Comuni Consorziati, con la sottoscrizione della convenzione, hanno conferito le quote di loro competenza, per un ammontare complessivo di **euro 5.500,00** (euro cinquemilamilacinquecento/00) suddivise in undici parti uguali per ciascun Comune.
2. Danno atto, pertanto, gli Enti costituenti che il capitale di dotazione iniziale dell'Azienda ammonta a complessivi **euro 5.500,00** (euro cinquemilamilacinquecento/00).

Art. 9 - Quote di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Ai Comuni Consorziati sono attribuiti complessivamente 11 voti assembleari uno per ogni Comune.

Art. 10 - Atti soggetti all'approvazione degli Enti Consorziati

1. Le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti sotto indicati, dopo la loro adozione ad opera degli organi competenti dell'Azienda, devono essere sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati:
 - le modifiche allo Statuto dell'Azienda;
 - lo scioglimento dell'Azienda;
 - le modifiche alla presente Convenzione.
2. Le deliberazioni degli Enti Consorziati devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.

Art. 11 - Atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni approvate dall'Assemblea Consortile concernenti:
 - il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate;
 - la disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
 - la sede dell'Azienda;
 - la previsione di assunzione di mutui;
 - i Regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
 - il Bilancio Sociale

2. A norma dell'art.31, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente Consorziato entro 10 giorni dalla loro approvazione formale per la presa d'atto.

Art. 12 - Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
 - contributi degli Enti Consorziati come definiti all'Art.15.
 - contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - contributi a specifica destinazione;
 - proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
 - prestiti o accensioni di mutui.
2. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.

Art. 13 - Il personale

1. L'Azienda è dotata di una propria dotazione organica e di propri regolamenti d'organizzazione.
2. Il personale necessario al funzionamento dell'Azienda può essere reperito anche presso gli Enti Consorziati, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le carenze di organico sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne, nel rispetto della vigente normativa, da instaurare con apposito disciplinare. Per tali forme di collaborazione, l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di *curricula* che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale dipendente e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda consortile è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione e di conferimento.

Art. 15 - Modalità di finanziamento (parte corrente)

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, al netto del contributo del F.N.P.S., del F.S.R., o al contributi pubblici e privati, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea.
2. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli Enti conferenti.
3. L'Assemblea Consortile può stabilire l'utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi.
4. Le modalità ed i termini del pagamento sono precisati in apposito Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti conferenti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure nei contratti di servizio stipulati tra l'Azienda e ogni singolo Ente conferente.
5. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 16 - Rapporti con gli Enti aderenti e con altri Enti Pubblici e soggetti privati

1. I rapporti con i singoli Enti Locali Consorziati saranno regolati in apposito Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti conferenti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure nei contratti di servizio stipulati tra l'Azienda e ogni singolo Ente conferente.
2. L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, altri Enti Pubblici e soggetti privati. Tali rapporti verranno disciplinati con accordi appositi.

Art. 17 - Statuto

L'Azienda è regolata e disciplinata dallo Statuto già approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni costituenti che letto ai componenti, sottoscritto dagli stessi e da me segretario rogante, qui si allega sotto la lettera A formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Convenzione e l'allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti costituenti, entrano in vigore dopo la firma degli stessi da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi".

Letto, firmato e sottoscritto.

Petrina Antonio

Cominassi Gianluca

Guarneri Giorgio

Cingia Paolo

Coccoli Giovanni

Filippi Aurelio

Sarnico Giovanni Battista

Benzoni Valerio

Spada Damiano

Sisti Roberta

Pasinetti Renato

Rep. n. del 17.12.2018

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 17 (diciassette) del mese di dicembre in Gussago, presso la sede Comunale, io sottoscritta, dott.ssa Laura Cortesi, nella mia qualità di Segretario Comunale presso il Comune di Gussago, certifico, ai sensi degli artt.21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che i sottoscrittori, come sopra identificati, persone della cui identità io Segretario Generale sono certa, hanno firmato l'atto con l'annesso Statuto "Allegato A" alla mia presenza.

Il Segretario Generale dott.ssa Cortesi Laura

Statuto Azienda Speciale Consortile
per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castel Mella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e sulla base della convenzione approvata dagli Enti sopra elencati, è costituita un'Azienda Speciale Consortile **denominata OVEST SOLIDALE** - Azienda Speciale Consortile (detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività e servizi come definiti al successivo art. 3.
2. L'Azienda è ente pubblico non economico strumentale degli Enti Locali aderenti, indicati al comma 1, ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

1. La sede legale dell'Azienda è in Gussago.
2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse, in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti Consorziati.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è la gestione associata di servizi socio-assistenziali, in particolare di quelle previste nel Piano di zona, la gestione del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e di tutti i servizi socio assistenziali che gli Enti consorziati definiranno di conferire con successiva decisione, ai sensi del presente statuto mediante:
 - a. la gestione dei servizi alla persona e alla famiglia, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei diritti di cittadinanza e inclusione sociale;
 - b. l'esercizio di attività di programmazione e pianificazione dei servizi di supporto di iniziative di ricerca, studio e analisi dei bisogni e delle dinamiche sociali del territorio;
 - c. la gestione di fondi e finanziamenti finalizzati all'attuazione della programmazione zonale e alla realizzazione di iniziative finanziate da fondi finalizzati;

- d. la ricerca di un percorso che porti a raggiungere, attraverso il governo unitario delle risorse, l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nell'esercizio della propria attività l'Azienda persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse ed il perseguimento di risparmi di spesa.
2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e degli Enti che li acquistano e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:
- Anziani;
 - Area emarginazione – povertà – dipendenze;
 - Politiche abitative;
 - Disabili;
 - Minori – Famiglia - Giovani;
 - Immigrazione;
 - Segretariato sociale
 - Politiche attive del lavoro - Servizio di Integrazione Lavorativa.
3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti le dinamiche demografiche.
4. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinati, all'interno delle suindicate aree, i servizi e le attività conferite.
5. Il conferimento di attività e servizi da parte degli Enti consorziati viene regolato alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito di un Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure secondo quanto previsto da specifici contratti di servizio sottoscritti dall'Azienda con ciascun Ente conferente sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assemblea Consortile.
6. L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale, assistenziale, educativo, formativo e socio-sanitario nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.
7. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a. Attivare le priorità e le scelte di pianificazione zonale dei servizi sociali previste dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 3/2008 e s.m.i. attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale e dei finanziamenti messi a disposizione dai Comuni;

- b. Definire tutti gli atti di programmazione e attuazione dei servizi e di interventi di natura socio-assistenziale per il territorio dei Comuni aderenti ad esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea Distrettuale;
 - c. Strutturare una Rete Integrata di servizi e razionalizzare, su base territoriale, la loro erogazione al fine di potenziare e migliorare qualitativamente la capacità di affrontare i bisogni da parte degli enti aderenti in forma associata;
 - d. Sviluppare un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
 - e. Sviluppare l'integrazione di approcci specialistici e di base volta a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei percorsi assistenziali, educativi, di ricerca del benessere e dell'inclusione sociale;
 - f. Creare un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica aziendale che considerino prioritarie le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
 - g. Determinare meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni " mantenendo la centralità della persona/famiglia/utente dei servizi e promuovendo lo sviluppo di interventi nei confronti delle nuove forme di bisogno sociale;
 - h. Approfondire i processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - i. Mantenere e qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
 - j. Consolidare l'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
 - k. Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
 - l. Attivare e consolidare le forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi che tendano ad essere uniformi su base distrettuale;
 - m. Sviluppare attivamente il ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, con particolare riferimento agli enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale.
8. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali servizi a livello sovracomunale.

9. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda può provvedere ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.
10. Al momento dell'eventuale attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti, o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
3. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti Consorziati.
4. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), dalla data di stipula della convenzione costitutiva.
2. Al termine finale, l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda si sostanzia nell'attribuzione a ciascun Comune di un voto.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - a. la partecipazione all'Assemblea Consortile, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo Art.10;
 - b. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti , al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - c. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente Consorziato è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Gli Enti Consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale ed a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda ed a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti Consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 12.
5. Gli Enti Consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Capitale di dotazione iniziale

1. All'atto della costituzione i Comuni Consorziati hanno provveduto al conferimento delle quote di loro competenza per un ammontare complessivo di **euro 5500,00** (cinquemilacinquecento).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Ogni Comune consorziato ha diritto a un voto.

Art. 11 - Partecipazione e astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale decisione è riferito.
2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della votazione.

3. Per i servizi gestiti dall'Azienda che non derivano da conferimenti diretti da parte degli Enti consorziati, il voto assembleare è espresso con le modalità di cui al precedente art.10.

Art. 12 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest; oppure nel contratto di servizio sottoscritto dall'Azienda con ciascun Ente conferente.
2. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli di Enti conferenti.
3. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 13 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e comunque non incida negativamente sulla erogazione dei servizi ai Comuni aderenti.

Art. 14 - Recesso

1. È consentito il recesso degli Enti Consorziati con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di amministrazione.
4. Per la liquidazione della quota di capitale conseguita con mezzi propri dell'Azienda di pertinenza dell'Ente che recede, si applicano i criteri di cui all'Art.15, comma 2.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dall'Ente recedente avviene al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite scritte a bilancio al momento del recesso.
4. Il patrimonio conferito nell'Azienda dal Comune recedente, ai sensi dell'Art.6, viene ripartito in ragione delle quote rappresentate.

Art. 15 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota uguale per ogni Comune.

Art. 16 - Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi dell'Azienda operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
3. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dal presente Statuto.

Art. 17 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Consorziati. Essa è composta dal legale rappresentante di ciascun Ente Consorziato o da Assessori delegati, preferibilmente in via permanente.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnato un voto come fissati nel precedente Art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. Gli Enti nominano il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il legale rappresentante o Assessore delegato, ed effettuano le nomine degli eventuali sostituti.

4. La delega da parte del legale rappresentante deve essere rilasciata per iscritto ed a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
5. In caso di cessazione del legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge ed allo Statuto dell'Ente Consorziato, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I delegati del legale rappresentante possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Consorziato.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.
8. La partecipazione all'Assemblea consortile è a titolo gratuito.
9. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 18- Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, determina l'indirizzo amministrativo dell'Azienda, ne verifica l'attuazione ed esercita i poteri di controllo sulla gestione dell'Ente.
2. Sono attribuite all'Assemblea competenze relative all'adozione dei seguenti atti:
 - a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente;
 - b) determina il numero compreso tra tre e cinque dei componenti del Consiglio di Amministrazione; elegge il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
 - c) determina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - d) nomina il Revisore dei Conti e stabilisce la relativa indennità;
 - e) stabilisce le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con particolare riferimento alla determinazione della dotazione organica, con le modalità di cui al successivo Art. 31;
 - g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
 - h) approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 - art. 114 del D. Lgs. 267/2000, e in particolare lo schema tipo dell'Accordo di programma tra l'Azienda e gli Enti conferenti e dei contratti di

servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Rendiconto della Gestione e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni.

- i) indica il Direttore Generale, la cui nomina compete al C.d.A.;
 - j) modifica lo Statuto dell'Azienda;
 - k) accoglie il conferimento di servizi o capitali;
 - l) scioglie l'Azienda;
 - m) modifica la Convenzione;
 - n) approva il Bilancio Sociale;
 - o) disciplina le tariffe poste a carico dell'utenza;
 - p) stipula convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - q) fissa la sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - r) assume i mutui, se non previsti in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;
 - s) approva e modifica i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatto salvo quelli che il presente regolamento conferisce alla competenza del C.d.a., ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'amministrazione ;
 - t) acquista e aliena a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19- Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto dei Comuni Consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del ~~Vicepresidente dell'Assemblea~~, del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, nonché del Revisore del Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Consiglio di amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 20- Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 17, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 21- Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% dei Comuni consorziati.
2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti rappresentino almeno il 35% delle quote.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 22- Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto.
2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'Art. 23, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 23- Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a. nomina del Presidente;
 - b. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, compresi tra tre e cinque;
 - c. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - d. revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione o di un suo membro;
 - e. accoglimento di conferimenti di servizi;
 - f. modifiche statutarie;
 - h. scioglimento;
 - i. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - j. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
 - k. assunzione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - l. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'Art.10;
 - m. regolamento dell'Assemblea;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.
3. È richiesta la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 per l'accoglimento di conferimenti di capitali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 24- Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente viene eletto, a maggioranza, dall'Assemblea Consortile fra i suoi componenti, al fine dello svolgimento dei compiti necessari al funzionamento dell'Assemblea (convocazione, presidenza delle sedute, sottoscrizione dei verbali e delle deliberazioni assembleari, adozione di ogni altro atto necessario).
2. Il Presidente rimane in carica fino allo scadere del proprio mandato amministrativo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con la popolazione più numerosa.

Art. 25- Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'Art. 23.

Art. 26- Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dell'Azienda, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte anche dagli operatori sociali degli Enti Consorziati.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
 - fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 27- Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 28- Il Consiglio di amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'amministrazione é composto da tre o cinque membri compreso il Presidente, scelti tra (i) soggetti che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende, enti pubblici o privati; oppure tra (ii) consiglieri comunali, assessori o Sindaci dei Comuni Consorziati. I criteri di scelta e la relativa procedura, da attivare nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sono maggiormente dettagliati

da specifico atto dell'Assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pure determinato dall'Assemblea.

3. Il riparto dei membri di cui al comma 2 deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro su tre o due membri su cinque. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile.
4. La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
5. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione di cui alla normativa vigente.

Art. 29- Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio, contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. In caso di cessazione a qualsiasi titolo, nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note in forma scritta le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 23.
10. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30- Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31- Competenze del Consiglio di amministrazione

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'amministrazione :
 - a. predispose le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione :
 - a. la nomina del Vicepresidente
 - b. la nomina del Direttore su indicazione dell'Assemblea Consortile;
 - c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - e. la deliberazione di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;
 - f. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile, che non rientrino nella competenza del Direttore; in particolare, la predisposizione del

Bilancio di Previsione annuale e Triennale, del Rendiconto della Gestione, del Bilancio d'esercizio e delle relative variazioni;

- g. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- h. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
- i. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- j. la predisposizione degli atti necessari all'espletamento di gare e/o altre procedure ad evidenza pubblica;
- k. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
- l. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore

7. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

8. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o a ciascun Consigliere talune delle proprie attribuzioni, limitatamente a quelle delegabili a norma di legge, nel rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione di cui alla normativa vigente; può altresì delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni, pure delegabili a norma di legge, al Direttore, autorizzando il Presidente a rilasciare idonea procura. Al Consiglio stesso compete la revoca delle attribuzioni delegate.

Art. 32 – Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Di norma il Consiglio d'amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 33- Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Presidente:

- a. la rappresentanza legale della società;
- b. promuovere l'attività dell'Azienda;
- c. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- d. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- e. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ;

- f. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore verificandone il raggiungimento degli obiettivi;
 - g. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 - h. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione
3. Nei casi di vacanza della figura di Direttore le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona, nonché con quella di Presidente dell'Assemblea Consortile.

Art. 34- Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
2. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e rimborsi spese sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 35- Sostituzione

1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 36- Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante competenze e esperienze gestionali e tecniche relative alle materie di responsabilità attribuite alla posizione.
3. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea Consortile.

Art. 37- Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a. Formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio d'esercizio;
 - d. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli atti di cui all'Art.31;
 - e. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
 - f. recluta, coordina e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione, al fine del perseguimento degli obiettivi strategici dati dall'Assemblea e di quelli gestionali individuati dal C.d.A.;
 - g. partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione ;
 - h. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione ;
 - i. conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegni, bonifici, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea;
 - j. sorveglia il buon andamento degli Uffici, dei servizi di esattoria e di cassa ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;
 - k. sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'amministrazione .

Art. 38- Il Regolamento di organizzazione aziendale

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato e approvato dal Consiglio di amministrazione . Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di

avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 39- Il piano di organizzazione aziendale e il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale, in relazione alla specificità dei profili e delle categorie delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro e nel rispetto della normativa vigente e applicabile ai consorzi pubblici.

Art. 40- Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. n.902/1986, titolo III e del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a. il Piano Programma;
 - b. il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
 - c. il Rendiconto della Gestione;
 - d. il bilancio di esercizio.
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art.18, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda.

Art. 41- Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
 - b. i contributi degli Enti Consorziati;
 - c. contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;

- e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti definiti dagli Enti conferenti nell'Accordo di programma o nei contratti di servizio;
- f. prestiti o accensioni di mutui.

Art. 42- Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 43- Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge.

Art. 44- Revisore dei Conti

1. È nominato dall'Assemblea ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo di revisione economico-finanziaria dell'Azienda; detto Revisore deve essere iscritto presso il Registro Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempimento o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.